

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno

1° luglio 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento del Consiglio (UE) n. 721/2014, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 9
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)] 36
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽¹⁾ 38
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i nuovi contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda 40
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 726/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione per le preparazioni di aringhe originarie della Norvegia 41

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, che avvia un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione** 42

Regolamento di esecuzione (UE) n. 728/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 47

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel ⁽¹⁾** 49

DECISIONI

2014/414/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio europeo, del 27 giugno 2014, che propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione europea** 52

2014/415/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà** 53

2014/416/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 aprile 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07] a cui la Francia ha dato esecuzione (Accordo interprofessionale stipulato nell'ambito dell'Associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio — Val'Hor) [notificata con il numero C(2014) 2223]** 59

2014/417/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2014, relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia [notificata con il numero C(2014) 4536] ⁽¹⁾** 66

2014/418/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 16 giugno 2014, che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2014/27)** 68

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (UE) N. 721/2014

del 16 giugno 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo [Single European Sky Air Traffic Management Research and Development («progetto SESAR»)], è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (ATM) in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo (CUE). Esso mira a fornire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di controllo del traffico aereo a prestazioni elevate che permetteranno uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
- (2) Il progetto SESAR comprende tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione: la definizione del contenuto e delle priorità, lo sviluppo di nuovi sistemi tecnologici, componenti e procedure operative del concetto SESAR e i piani di realizzazione dei sistemi ATM di nuova generazione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prestazionali per il cielo unico europeo.
- (3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto il piano generale ATM di SESAR (D5) che è servito da base per la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo in Europa («il piano generale ATM») approvato dal Consiglio il 30 marzo 2009. Il piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3). Il piano generale ATM costituisce la tabella di marcia concordata per portare la ricerca e sviluppo dell'ATM alla fase di realizzazione.
- (4) L'impresa comune SESAR (l'«impresa comune») è stata costituita mediante il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio ⁽³⁾ per gestire le attività del processo di sviluppo del progetto SESAR, in conformità al quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione. Il principale compito dell'impresa comune è l'esecuzione del piano generale ATM europeo.

⁽¹⁾ Parere del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

- (5) Il programma di lavoro dell'impresa comune, coperto dal quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione, affronta tutti gli elementi della fase 1 e l'80 % circa della fase 2 del piano generale ATM europeo. Le relative attività dovrebbero essere portate a termine entro il 2016. Le rimanenti attività della fase 2 e quelle legate alla fase 3 dovrebbero iniziare nel 2014 in conformità al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione. Il costo di tali attività è stato stimato essere pari a 1,585 miliardi di EUR, di cui 85 milioni di EUR per la ricerca esplorativa, 1,2 miliardi di EUR per la ricerca applicata e lo sviluppo preindustriale e 300 milioni di EUR per le dimostrazioni su vasta scala. Le attività di ricerca esplorativa dovrebbero essere interamente a carico del bilancio dell'Unione. In tale ottica il bilancio dell'Unione per l'esecuzione delle restanti attività dovrebbe essere integrato da contributi del settore e di Eurocontrol in base allo stesso approccio nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione.
- (6) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007, l'impresa comune dovrebbe cessare di esistere il 31 dicembre 2016 oppure otto anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio del piano generale ATM, se questa data è anteriore. La Commissione ha trasmesso il piano generale ATM al Consiglio il 14 novembre 2008 ⁽¹⁾ e il Consiglio lo ha approvato il 30 marzo 2009.
- (7) L'impresa comune soddisfa i criteri per i partenariati pubblico-privato istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («programma quadro Orizzonte 2020») e attuato mediante un programma specifico istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽³⁾.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, associando i fondi del programma quadro Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, nonché a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide sociali. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 TFUE a norma della decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (9) Per continuare a sviluppare le attività definite nel piano generale ATM, è necessario prorogare la durata dell'impresa comune fino al 2024, il che riflette la durata del quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione e consente quattro anni supplementari per il completamento del programma di lavoro dell'impresa comune e la conclusione di progetti che verrebbero avviati entro la fine di tale quadro finanziario. Detta proroga dovrebbe pertanto consentire l'esecuzione dell'intero piano generale ATM (fasi 2 e 3) nella sua forma attuale. In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune SESAR dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.
- (10) Per le attività da svolgere in conformità al quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione dovrebbe essere organizzata una gara a procedura aperta per l'adesione di nuovi membri. L'appartenenza all'impresa comune dei membri che non contribuiscono alle attività finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione dovrebbe cessare entro il 31 dicembre 2016.
- (11) L'impresa comune dovrebbe continuare ad essere aperta e incoraggiare la partecipazione e la rappresentazione quanto più ampie possibile di soggetti interessati di tutti gli Stati membri, tra cui le piccole e medie imprese, attraverso l'adesione di nuovi membri o altre forme di partecipazione. Inoltre la partecipazione dovrebbe assicurare un giusto equilibrio tra utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti, forze armate, professionisti e fabbricanti e offrire opportunità alle PMI, alle università e agli organismi di ricerca.
- (12) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a

⁽¹⁾ GU C 76 del 25.3.2010, pag. 28.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽³⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

⁽⁴⁾ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.

- (13) L'impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti, affrontando opportunamente temi sensibili quali i diritti di proprietà intellettuale, nonché promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.
- (14) L'impresa comune dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, alle domande, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.
- (15) L'esperienza acquisita nel funzionamento dell'impresa comune come organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾ dimostra che l'attuale quadro di funzionamento è sufficientemente flessibile e adeguato alle esigenze dell'impresa comune. L'impresa comune dovrebbe funzionare a norma dell'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'impresa comune dovrebbe adottare norme finanziarie che si discostino dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e con il previo accordo della Commissione.
- (16) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune dovrebbe rispettare il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Non è previsto che sia necessaria alcuna deroga a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento. L'impresa comune dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.
- (17) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 ⁽⁴⁾.
- (18) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 219/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007

Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1. L'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata del programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) Orizzonte 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) ("programma quadro Orizzonte 2020"), gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati fino al 31 dicembre 2021.

^(*) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 19.6.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). In particolare l'articolo 208 del regolamento n. 966/2012 ha sostituito l'articolo 185 del regolamento n. 1605/2002.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) al paragrafo 5, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«— sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale ATM, mediante sovvenzioni ai membri e attraverso le misure più appropriate, quali appalti o l'aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013».

2. All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il personale dell'impresa comune è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali. Il periodo complessivo di assunzione in ogni caso non può superare la durata dell'impresa comune.»;

3. L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo e il comma sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il contributo dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014 — 2020, inclusi i contributi dei paesi EFTA, proveniente dagli stanziamenti di bilancio assegnati al programma quadro Orizzonte 2020 è pari a 585 000 000 EUR.

Le modalità del contributo dell'Unione sono stabilite in un accordo generale e in accordi annuali relativi all'esecuzione finanziaria che sono conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune. Le modalità comprendono la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione, e le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune SESAR anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutti i contributi finanziari dell'Unione all'impresa comune cessano allo scadere del quadro finanziario 2014 — 2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.»;

4. L'articolo 4 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento finanziario applicabile all'impresa comune è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Esso si discosta dal regolamento finanziario quadro solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'impresa comune e previo accordo della Commissione.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

5. L'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative a modifiche significative del piano generale ATM è adottata dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»

6. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per il cielo unico istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»

7. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Valutazione intermedia e relazione

Entro il 30 giugno 2017, la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia in merito all'attuazione del presente regolamento e ai risultati ottenuti dall'impresa comune, concentrandosi in particolare sull'impatto e l'efficacia di tali risultati concreti conseguiti durante il periodo stabilito, in conformità al piano generale ATM. Le valutazioni riguardano anche i metodi di lavoro, nonché la situazione finanziaria generale dell'impresa comune. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.»

8. L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie relative all'adesione all'impresa comune

L'adesione all'impresa comune ha termine entro il 31 dicembre 2016 per i membri dell'impresa comune che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non contribuiscono in natura o in denaro ai costi del programma di lavoro dell'impresa comune relativo al quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione.

Articolo 3

Disposizioni transitorie relative alle attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2007 — 2013 dell'Unione

Le attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e del programma quadro sulle reti transeuropee avviate entro il 31 dicembre 2013 hanno termine entro il 31 dicembre 2016, ad esclusione delle attività di gestione di progetto connesse alla loro chiusura.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. KARASMANIS

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1. L'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

«m) fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti o delle sovvenzioni e di qualsiasi altro tipo di convenzione necessari per l'attuazione del piano generale ATM, comprese le procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;

n) decidere sulle proposte di modifica dello statuto presentate alla Commissione»;

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno. Le riunioni straordinarie hanno luogo a richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentino almeno il 30 % dei diritti di voto, o a richiesta della Commissione o del direttore esecutivo».

2. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri dell'impresa comune o del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o alle procedure di aggiudicazione dell'assistenza finanziaria dell'impresa comune, in particolare in seguito a bandi di gara o inviti a presentare proposte se possiedono, rappresentano o hanno stipulato convenzioni con enti che sono potenziali candidati o richiedenti.».

3. All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune.

Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.».

4. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può concludere accordi specifici con i suoi membri e aggiudicare sovvenzioni a questi ultimi, in conformità alle norme finanziarie applicabili.».

5. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Contratti e sovvenzioni

1. Fatto salvo l'articolo 9, l'impresa comune può stipulare contratti di prestazione di servizi e contratti di fornitura o convenzioni di sovvenzione con imprese o consorzi di imprese, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.

2. L'impresa comune provvede affinché i contratti e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 prevedano il diritto, per la Commissione, di effettuare i controlli necessari per accertarsi che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati.
3. I contratti e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 contengono tutte le disposizioni appropriate in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 18. Per evitare conflitti di interesse, i membri, compreso il personale distaccato a norma dell'articolo 8, che hanno partecipato alla definizione dei lavori oggetto di una procedura di appalto o di sovvenzione non possono partecipare alla realizzazione dei lavori stessi.»
6. All'articolo 12, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «3. I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune. Tale importo è ridotto a 5 milioni di EUR per i membri che aderiscono all'impresa comune entro 24 mesi dalla sua costituzione o dopo un invito a nuove adesioni.»
7. All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri dell'impresa comune sono considerati entrate dell'impresa comune.»
8. All'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dal testo seguente:
- «1. L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro sulla base del quadro finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, e sulla base dei principi di sana gestione e responsabilità e stabilendo chiaramente obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. Il programma consiste in:»;
9. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (*) al fine di accertare la sussistenza di casi di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione in riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante il finanziamento dell'Unione.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali, le convenzioni, decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.
- (*) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.»;
10. L'articolo 24 è soppresso.

REGOLAMENTO (UE) N. 722/2014 DEL CONSIGLIO**del 24 giugno 2014****che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 100 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ⁽¹⁾. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per sette prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 76 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, i codici TARIC di ulteriori quattro prodotti dovrebbero essere modificati. Infine, per tre ulteriori prodotti è necessaria la classificazione multipla. È opportuno eliminare dall'elenco di sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire nell'elenco le sospensioni modificate.
- (4) Nell'interesse dell'Unione, per quattro prodotti è necessario modificare la data del riesame obbligatorio per consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Tali prodotti sono stati esaminati e sono state fissate nuove date per il successivo riesame obbligatorio. Essi dovrebbero pertanto essere eliminati dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e reinseriti dopo avere apportato le modifiche necessarie.
- (5) È necessario raggruppare diversamente quattro prodotti che rispondono a quattro designazioni differenti. È opportuno che questi quattro prodotti rientrino ora in due designazioni. Inoltre, l'attuale doppia classificazione delle quattro sospensioni relative a tali quattro prodotti è divenuta superflua e dovrebbe pertanto essere modificata. È opportuno, di conseguenza, eliminare dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 tali sospensioni e reinserire nell'elenco le sospensioni modificate.
- (6) Nell'intento di garantire adeguatamente il beneficio della sospensione con riguardo alla capacità concorrenziale delle imprese interessate dai prodotti con il codice TARIC 4408 39 30 10, la sospensione relativa a tali prodotti dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (7) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.
- (8) È opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento.
- (9) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (10) Poiché le modifiche di cui al presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data ed entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificata:

- 1) tra il titolo e la tabella è inserita la seguente nota:
«(*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 del 1.7.2014, pag. 9)»;
- 2) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013;
- 3) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) sono aggiunte le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato III del presente regolamento;
- 2) sono soppresse le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Tuttavia, per i prodotti con codice TARIC 4408 39 30 10, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

ALLEGATO I

SOSPENSIONI TARIFFARIE DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ARTICOLO 1

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — esteri metilici di acidi grassi della voce 2915 o 2916, — alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, — alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, — acido stearico della sottovoce 3823 11 00, — prodotti della voce 3401, — acidi grassi ad elevata purezza della voce 2915 utilizzati per — la fabbricazione di prodotti chimici diversi dai prodotti della voce 3826 o prodotti della voce 1516 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparazione in polvere contenente in peso: — tra il 15 % e il 35 % di maltodestrina a base di grano, — tra il 15 % e il 35 % di siero di latte, — tra il 10 % e il 30 % di olio di girasole raffinato, sbiancato, — deodorato e non idrogenato tra il 10 % e il 30 % di formaggio fuso, stagionato ed essiccato — mediante nebulizzazione, tra il 5 % e il 15 % di latticello e — tra lo 0,1 % e il 10 % di caseinato di sodio, fosfato disodico e acido lattico	0 %	31.12.2018
ex 2106 10 20	20	Concentrato di proteine di soia con tenore proteico in peso, calcolato in base al peso a secco, del 65 % o più ma non superiore al 90 %, in polvere o testurizzate	0 %	31.12.2018
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Materia prima costituita da (in peso): — 88 % o più ma non più di 92 % di etanolo, — 2,2 % o più ma non più di 2,7 % di monoetilenglicole; — 1,0 % ma non più di 1,3 % di metil-etil-chetone; — 0,36 % o più ma non più di 0,40 % di tensioattivo anionico (ca. 30 % attivo); — 0,0293 % o più ma non più di 0,0396 % di metil-isopropil-chetone; — 0,0195 % o più ma non più di 0,0264 % di 5 metil-3-eptanone;	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— 10 ppm o più ma non più di 12 ppm di benzoato di denatonio (bitrex); — < 0,01 profumo; — 6,5 %-8,0 % acqua. destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di liquido tergcristallo concentrato e di altre preparazioni antigelo ⁽¹⁾		
ex 2707 99 99	10	Oli medi e pesanti, il cui tenore aromatico eccede il tenore non aromatico, destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 2710 19 99	10	Olio di base idroisomerizzato per catalisi e deparaffinato costituito da idrocarburi altamente isoparaffinici, contenente in massa — almeno il 90 % di idrocarburi saturi, — al massimo lo 0,03 % di zolfo e con un indice di viscosità pari o superiore a 120.	0 %	31.12.2018
*ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7): — di purezza in peso, del 99,9 % o più, — di granulometria media compresa fra 0,7 µm e 2,1 µm	0 %	31.12.2017
ex 2827 39 85	40	Cloruro di bario diidrato (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018
ex 2835 10 00	20	Ipofosfito di sodio (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018
*ex 2836 99 17	20	Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018
ex 2841 70 00	10	Tetraossomolibdato(2-) di diammonio (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	1-Bromo-2-metilpropano (CAS RN 78-77-3) di purezza non inferiore a 99,0 % e contenente non più di: — 0,25 % di bromuro di Sec-butile — 0,06 % di bromuro di N-butile — 0,06 % di bromuro di n-propile	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	85	(Perfluorobutil)etilene (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	87	1H-Perfluoroesano (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018
ex 2905 11 00	10	Metanolo (CAS RN 67-56-1) di purezza pari o superiore a 99,85 % in peso	0 %	31.12.2018
*ex 2905 19 00	11	Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofuro ai sensi della nota 1 e) al Capitolo 29 della NC	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Titanato monoidrato di butile, omopolimero (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilesil) titanato (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenolo (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-tert- Butile Benzaldeide (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Isopropilbenzaldeide (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetraidrossibenzofenone (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	80	Tetracloro-p-benzochinone (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018
ex 2915 39 00	25	2-Acetato di metilcicloesile (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Metacrilato di etile (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	48	Cloruro di 3-fluorobenzoile (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	15	Dimethyl but-2-ynedioate (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	25	Anidride n-dodecenilsuccinica (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018
ex 2917 39 95	40	Dimetil 2-Nitrotetrefalato (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	25	Metil (E)-3-metossi-2-(2-clorometilfenile)-2-acrilato di metile (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	60	Biszfenol-A bisz(difenil-foszfát) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilina (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 49 00	50	3,4-Xylidina (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	80	Acido 12-amminododecanoico (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-Dimetilbifenil- -4,4'-lene)di(acetoacetamide) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2925 29 00	20	Cloridrato N-[3-(Dimetilammino)propil]-N'-etilcarbodiimide, (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	23	Acrinatrín (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	27	Cyhalofop-butile (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	60	Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	37	Ethanethioamide (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	43	Trimethylsulfoxonium iodide (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2931 90 90	33	Di-tert-butylphosphane (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	53	1,3-Diidro-1,3-dimetossi isobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidene)-D-glucitolo (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016
*ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	58	4-Chloro-1-methylpiperidine (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	Ethyl 6,7,8-trifluoro-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	13	2-Dietilammino-6-idrossi-4-metilpiridina (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfato monoidrato (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, sale di trisodio (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazolil-2-yl)-4-metil-6-(2-metilprop-2-èn-1-yl) fenolo(CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2935 00 90	17	6-Metil-4-osso-5,6-diidro-4H-tieno [2,3-b] tiopirano-2-solfonammide (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato(CAS RN 25646-71-3)	0 %	31.12.2018
ex 3204 11 00	15	Colorante C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 360	0 %	31.12.2018
*ex 3204 11 00	20	Colorante C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 241	0 %	31.12.2015
*ex 3204 11 00	40	Colorante C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Red 60	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	50	Colorante C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 72	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	60	Colorante C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 359	0 %	31.12.2016

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 11 00	70	Colorante C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Red 343	0 %	31.12.2017
*ex 3204 12 00	10	Colorante C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Acid Blue 9	0 %	31.12.2016
ex 3204 12 00	50	Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Acid Blue 80	0 %	31.12.2018
*ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Red 1	0 %	31.12.2016
*ex 3204 13 00	30	Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 7	0 %	31.12.2017
*ex 3204 13 00	40	Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 o CAS RN 8004-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 1	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	10	Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 20 % o più di colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43)	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	60	Colorante C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Vat Blue 4	0 %	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Colorante C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018
*ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 81	0 %	31.12.2018
ex 3204 17 00	13	Colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CASRN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018
*ex 3204 17 00	15	Colorante C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 40 % o più di colorante C.I. Pigment Green 7	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	20	Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	25	Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 25 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 14	0 %	31.12.2016

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 30 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 97	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	35	Colorante C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 202	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	40	Colorante C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 120	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	50	Colorante C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 180	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	60	Colorante C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 53:1	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	65	Colorante C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 53	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	70	Colorante C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 o CAS RN 15541-56-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 13	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	75	Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 5	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	80	Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 207	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	85	Colorante C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 61	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	88	Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 o CAS RN 101357-19-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Violet 3	0 %	31.12.2017
*ex 3204 19 00	70	Colorante C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Solvent Red 49:2	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 19 00	71	Colorante C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Brown 53	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	73	Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 104	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	77	Colorante C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 o CAS RN 12671-74-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 98	0 %	31.12.2016
*ex 3204 19 00	84	Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 98 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 67	0 %	31.12.2017
*ex 3204 19 00	85	Colorante C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Red HPR	0 %	31.12.2017
*ex 3204 20 00	20	Colorante C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 94 % o più di colorante C.I. Fluorescent Brightener 71	0 %	31.12.2016
*ex 3204 20 00	30	Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	31.12.2016
ex 3206 49 70	10	Dispersione non acquosa, contenente in peso: — tra il 57 % e il 63 % di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), — tra il 37 % e il 42 % di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) e — tra l'1 % e il 2 % di trietossi-capril-il silano (CAS RN 2943-75)	0 %	31.12.2018
*ex 3208 90 19	15	Poliolefine clorate, in soluzione	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polimero costituito da un policondensato di formaldeide e naftalendiolo, chimicamente modificato per reazione con un alogeno alchilico, sciolto in acetato di propilene glicol-metil-etere	0 %	31.12.2018
*ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettrosensibile, del tipo utilizzato per i prodotti della voce 8541 o 8542	0 %	31.12.2018
*ex 3707 10 00	40	Emulsione fotosensibilizzante, contenente: — non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide, — dal 2 % al 35 % in peso di copolimeri di idrossistirene — non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato	0 %	31.12.2016

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate da: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> o <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	31.12.2014
ex 3811 21 00	13	Additivi contenenti: — alchilbenzenesolfonati (C16-C24) borati di magnesio e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 250 e 350, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	15	Additivi, composti da: — bis[bis(tetrapropilene)fenil] bis(idrogeno ditiofosfato) di zinco (CAS RN 11059-65-7), — tiofosfato di trifenile (CAS RN 597-82-0), — fosfito di trifenile (CAS RN 101-02-0), e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	17	Additivi contenenti: — principalmente diisobutilene solforato, — solfonato di calcio, — dialchil amminoalchil poliisobutilene succinato, e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	25	Additivi contenenti: — un copolimero di polimetacrilato di alchile (C8-C18) con N-[3-(dimetilammino)propil]metacrilammide, di peso molecolare — medio (Mw) compreso tra 10 000 e 20 000, e tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	27	Additivi contenenti: — almeno il 20 %, in peso, di un copolimero etilene-propilene modificato chimicamente da gruppi dell'anidride succinica in reazione con 4-(4-nitrofenilazo) anilina e 3-nitroanilina, e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	33	Additivi contenenti: — sali di calcio dei prodotti di reazione di eptilfenolo con formaldeide (CAS RN 84605-23-2), e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 40 e 100, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti o di detergenti sovrabasi destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	35	Additivi contenenti: — o-ammino poliisobutilenefenolo (CAS RN 78330-13-9), — poliisobutilene succinimide (CAS RN 84605-20-9), — alchenilimidazolina (CAS RN 68784-17-8), — derivati della difenilamminanonilati (CAS RN 36878-20-3 e CAS RN 27177-41-9), e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 30 % e 45 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	37	Additivi contenenti: — un copolimero stirolo-anidride maleica esterificato con alcoli C4-C20, modificato dall'amminopropilmorfolina, e — tenore, in peso di oli minerali compreso tra 50 % e 75 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	43	Additivi contenenti: — composti di succinimide borati (CAS RN 134758-95-5), e — oli minerali, con basicità totale (TBN) superiore a 40, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	Additivi contenenti: — un copolimero di metacrilato di alchile (C8-18) e N-[3-(dimetilammino)propil]metacrilammide, — un copolimero di etilene-propilene, — un copolimero di etilene-propilene modificato chimicamente con — anidride succinica, 4-(4-nitrofenil) anilina e 3-nitroanilina, e tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, con o senza un polimero metacrilico che abbassa il punto di scorrimento, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 3811 29 00	20	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il) acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti	0 %	31.12.2017
*ex 3811 29 00	40	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,01 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	60	Additivi contenenti: — principalmente diisobutilene solforato, — solfonato di calcio — dialchil amminoalchil poliisobutilene succinato, e destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 29 00	70	Additivi composti da dialchilfosfiti (nei quali i gruppi alchilici contengono oltre l' 80 % in peso di gruppi oleilici, palmitilico e stearilici groups), destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	80	Additivi contenenti: — più del 70 % in peso di 2,5-bis (tert-nonilditio) — [1,3,4] — tiadiazolo (CAS RN 89347-09-1), e — più del 15 % in peso di 5- (tert-nonilditio) — 1,3,4-tiadiazolo- 2 (3H) -tione (CAS RN 97503-12-3), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Additivi costituiti da una miscela di 1,1-diossido di 3-(isoalchilossi C9-11)tetraidrotiofene, ricca di C 10 (CAS RN 398141-87-2), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Distillato di acidi grassi di palma, idrogenati e non, con tenore di acidi grassi liberi dell'80 % o superiore, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915 o — preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Oli acidi di palma di raffinazione destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915; o — preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilenglicole) bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi) acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	25	Preparato di acido tetraidro- α -(1-naftilmetil)furan-2-propionico (CAS RN 25379-26-4) in toluene	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	33	Preparazione, contenente: — ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossido di dioctilessilfosfina (CAS RN 31160-66-4), — ossido di octildiessilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e — ossido di triessilfosfina (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 97	34	Dimetacrilato di zinco (CAS RN 13189-00-9), contenente in massa al massimo il 2,5 % di 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetil-amino-p-cresolo (CAS RN 88-27-7) in polvere.	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3824 90 97	46	Additivi per vernici e rivestimenti, contenenti: — una miscela di esteri dell'acido fosforico ottenuta per reazione di anidride fosforica con 4-(1,1-dimethylpropil) fenolo e copolimeri di alcole stiren allilico (CAS RN 84605-27-6), e — tenore, in peso, di alcole isobutilico compreso tra 30 % e 35 %	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	57	Sostanza portante, sotto forma di polvere, costituita da: — ferrite (ossido di ferro) (CAS RN 1309-37-1) — ossido di manganese (CAS RN 1344-43-0) — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) — copolimero stirene acrilato da miscelare con la polvere del toner nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	63	Catalizzatore contenente in peso: — il 52 % ($\pm$ 10 %) di ossido rameoso (CAS RN 1317-39-1), — il 38 % ($\pm$ 10 %) di ossido rameico (CAS RN 1317-38-0) e — il 10 % ($\pm$ 5 %) di rame metallico (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	80	Preparazione contenente in peso: — tra l'80 % e il 90 % di (S)- α -idrossi-3-fenossi-benzeneacetone nitrile (CAS RN 61826-76-4) e — tra il 10 % e il 20 % di toluene (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	81	Derivati di N-(2-fenilettil)-1,3-benzendimetanammina (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	83	Esteri di acidi grassi insaturi C6-24 e C16-18 con saccarosio (polisoato di saccarosio) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Soluzione acquosa di polimeri e di ammoniaca avente: — tenore, in peso, pari o superiore allo 0,1 %, ma inferiore o uguale allo 0,5 % di ammoniaca (CAS RN 1336-21-6) e — tenore, in peso, pari o superiore allo 0,3 %, ma inferiore o uguale al 10 % di policarbossilato (polimeri lineari di acido acrilico)	0 %	31.12.2018
ex 3901 10 10	10	Polietilene lineare a bassa densità/PELBD (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere, — contenente, in peso, non più del 5 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e — con una densità pari o superiore a 0,924 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm ³	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3901 90 90	30	Polietilene lineare a bassa densità/PELBD (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere, — contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e — con una densità pari o superiore a 0,924 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm ³	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	40	Copolimero di etilene e di esene-1 soltanto (CAS RN 25213-02-9): — avente tenore, in peso, di esene-1 superiore al 5 % ma inferiore o uguale al 20 %, — di densità non superiore a 0,93, — fabbricato mediante l'uso di un catalizzatore di metallocene	0 %	31.12.2018
*ex 3902 90 90	94	Poliolefine clorate, anche in soluzione o dispersione	0 %	31.12.2018
*ex 3907 30 00	60	Resina di poliglicerolo poliglicidil etero (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017
*ex 3907 40 00	30	Pellets o granuli di policarbonato con una densità uguale o superiore — a 1,18 ma non superiore a 1,25, contenenti in peso: — 77 % o più ma non più di 90 % di policarbonato, — 8 % o più ma non più di 20 % di estere di acido fosforico, 0,1 % o più ma non più di 1 % di antiossidante e anche con aggiunta di 1 % o più ma non più di 5 % di ritardante di fiamma	0 %	31.12.2016
ex 3907 60 80	60	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo i metodi ASTM D 1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0 %	31.12.2018
*ex 3910 00 00	40	Siliconi destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine	0 %	31.12.2016
*ex 3913 90 00	85	Ialuronato di sodio sterile (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	67	Pellicola autoadesiva di materia plastica, costituita da: — uno strato di poli(olefina) di spessore superiore a 95 micron, ma inferiore o uguale a 110 micron; — uno strato adesivo di spessore superiore a 5 micron, ma inferiore o uguale a 15 micron; — uno strato a base di resina epossidica di spessore superiore a 4 micron, ma inferiore o uguale a 100 micron; — un rivestimento di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 micron, ma inferiore o uguale a 40 micron	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3921 90 10	30	Pellicola multistrato costituita da: — una pellicola di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 100 µm, ma inferiore o uguale a 150 µm; — un primer di materiale fenolico di spessore superiore a 8 µm, ma inferiore o uguale a 15 µm; — uno strato adesivo di gomma sintetica di spessore superiore a 20 µm, ma inferiore o uguale a 30 µm; — un rivestimento trasparente di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 µm, ma inferiore o uguale a 40 µm	0 %	31.12.2018
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica	0 %	31.12.2014
ex 3926 90 97	50	Manopola di frontalino per autoradio, in policarbonato di bisfenolo-A	0 %	31.12.2018
ex 4408 39 30	10	Fogli di legno okoumé per impiallacciatura di spessore non superiore a 6 mm, non carteggiati, non piallati, del tipo utilizzato nella produzione del compensato	0 %	31.12.2018
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m ² ed inferiore o uguale a 80 g/m ² e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o più ed inferiore o uguale a 36 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	31.12.2018
ex 5603 93 90	60	Stoffe non tessute in fibre di poliestere — aventi un peso di 85 g/m ² , — con uno spessore costante di 95 µm (± 5 µm), — né rivestite né ricoperte, — in rotoli di 1 m di larghezza e 2 000-5 000 m di lunghezza, adatte al rivestimento di membrane per la fabbricazione di filtri per osmosi e filtri per osmosi inversa ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	25	Agenti di mantenimento (proppant) in ceramica, contenenti ossido di alluminio, ossido di silicio e ossido di ferro	0 %	31.12.2018
*ex 6909 19 00	80	Dissipatori di calore in ceramica, contenenti in peso: — 66 % o più di carburo di silicio, — 10 % o più di ossido di alluminio per mantenere la temperatura di funzionamento di transistor, diodi e circuiti integrati nei prodotti delle voci 8521 o 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30 °C e 120 °C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a: — 10 ppm per °C ma non superiore a 12 ppm per °C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a 20 ppm per °C ma non superiore a 30 ppm per °C in spessore, — con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152 °C ma non superiore a 153 °C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell'apparecchio	0 %	31.12.2016
ex 7608 20 89	30	Tubi estrusi in lega di alluminio senza saldatura con: — diametro esterno di 60 mm o superiore, ma non superiore a 420 mm, e — spessore del muro uguale o superiore a 10 mm ma non superiore a 80 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8309 90 90	10	Coperchi per barattoli in alluminio: — con un diametro compreso tra 99,00 mm e 136,5 mm (± 1 mm), — con o senza apertura con anello a strappo	0 %	31.12.2018
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Compressori ermetici rotativi per refrigeranti HFC: — azionati da motori in corrente alternata (AC) a velocità variabile — monofase «on-off» o «brushless in corrente continua» (motori bldc) con potenza nominale non superiore a 1,5 kW del tipo utilizzato nella produzione di asciugatrici a pompa di calore per bucato per uso domestico	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	40	Radiatore con anima in alluminio e serbatoio in plastica, con struttura di supporto integrato in acciaio e corpo aperto quadrato con motivo ondulato costituito da 9 alette di 2,54 cm di lunghezza, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Forno fusorio per la produzione di filamenti di vetro munito di bacino di fusione/unità di filatura: — a riscaldamento elettrico — con apertura — con filiere (provviste di ugelli) in lega di platino e rodio — destinato alla fusione di miscele vetrificabili e al condizionamento del vetro fuso — utilizzato per l'ottenimento di fibre continue per stiratura	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	70	Motore passo a passo a corrente continua con — angolo di passo di 7,5° ($\pm 0,5^\circ$), — avvolgimento a due fasi, — tensione nominale pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 16,0 V — una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 40 °C e + 105 °C — con o senza pignone di collegamento — con o senza connettore dell'azionamento	0 %	31.12.2018
*ex 8501 10 99	80	Motore passo-passo a corrente continua, con — angolo di passo di 7,5° ($\pm 0,5^\circ$), — coppia sincrona massima, a 25 °C pari o superiore a 25 mNm, — frequenza di impulso di pull-out pari o superiore a 1 500 impulsi al secondo, — avvolgimento a due fasi e — tensione nominale compresa tra 10,5 V e 16,0V	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8503 00 99	50	Statore per motore senza spazzole, con: — diametro interno di 206,6 mm ($\pm 0,5$) — diametro esterno di 265,0 mm ($\pm 0,2$) e — larghezza di 41,00 mm ($\pm 0,3$) del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	70	Modulo per la conversione della corrente alternata in corrente diretta e della corrente diretta in corrente diretta con — una potenza nominale non superiore a 100 W — una potenza in ingresso di almeno 80 V, ma non superiore a 305 V — una frequenza di alimentazione certificata di almeno 47 Hz, ma non superiore a 440 Hz — una o più tensioni in uscita costanti — una temperatura di esercizio compresa tra -40°C e $+85^{\circ}\text{C}$ — piedini per il montaggio su un circuito stampato	0 %	31.12.2018
*ex 8505 11 00	70	Disco in lega di neodimio, ferro e boro, ricoperto di nickel e destinato a divenire, in seguito alla magnetizzazione, un magnete permanente — con o senza foro centrale, — con diametro massimo di 90 mm, del genere utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	31.12.2018
ex 8507 10 20	85	Accumulatori o moduli al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone con — capacità nominale di 32 Ah, — una lunghezza non superiore a 205 mm, — una larghezza non superiore a 130 mm e — un'altezza non superiore a 190 mm, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al codice NC 8711 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 8507 30 20	30	Accumulatore o modulo al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3 mm ($\pm 1,5$ mm) e di diametro di 14,5 mm (± 1 mm), con una capacità nominale di 1 000 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Accumulatore o modulo, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00	30	Accumulatore o modulo all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	30	Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8507 60 00	40	Batterie ricaricabili per accumulatori o moduli elettrici agli ioni di litio aventi le seguenti caratteristiche: — una lunghezza compresa fra 1 203 mm e 1 297 mm, — una larghezza compresa fra 282 mm e 772 mm, — un'altezza compresa fra 792 mm e 839 mm, — un peso compreso fra 260 kg e 293 kg, — una potenza di 22 o di 26 kWh e — sotto forma di 24 o 48 moduli	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	50	Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi: — una lunghezza compresa fra 298 mm e 408 mm, — una larghezza compresa fra 33,5 mm e 209 mm, — un'altezza compresa fra 138 mm e 228 mm, — un peso compreso fra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa fra di 458 Wh e 2 158Wh	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	55	Accumulatore o modulo agli ioni di litio di forma cilindrica, — con una base a forma di ellissi appiattita al centro, — di lunghezza pari a minimo 49 mm (senza connessioni), — di larghezza pari a minimo 33,5 mm, — di spessore pari a minimo 9,9 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 1,75 Ah, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	57	Accumulatore o modulo agli ioni di litio di forma cubica, — con angoli parzialmente arrotondati, — di lunghezza pari ad almeno 76 mm (senza connessioni), — di larghezza pari ad almeno 54,5 mm, — di spessore pari ad almeno a 5,2 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 3 100 mAh, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	80	Accumulatore o modulo al litio-ione di forma rettangolare, — provvisto di involucro metallico, avente — lunghezza di 171 mm ($\pm$ 3 mm), — larghezza di 45,5 mm ($\pm$ 1 mm), — altezza di 115 mm ($\pm$ 1 mm), — tensione nominale di 3,75 V e — capacità nominale di 50 Ah destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli a motore ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8518 29 95	30	Diffusori aventi: — un'impedenza compresa tra 3 Ohm e 16 Ohm, — una potenza nominale compresa tra 2 W e 20 W, — con o senza braccio di plastica, e — con o senza cavo elettrico munito di connettori, del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV e monitor video, nonché di sistemi di intrattenimento domestico	0 %	31.12.2017
*ex 8522 90 80	97	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Telecamera a circuito chiuso (CCTV): — dal peso non superiore ai 5,9 kg, senza alloggiamento, — dalle dimensioni non superiori ai 405 mm×315 mm, — con un sensore unico di tipo CCD (Charge-Couple-Device) oppure — un sensore di tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), — con un numero di pixel effettivi uguale o inferiore a 5 megapixel, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	50	Corpo camera con o senza alloggiamento — di dimensioni (senza cavo di connessione) non superiori a 27 x 30 x 38,5 mm (larghezza x altezza x lunghezza) — provvisto di 3 sensori ottici MOS con un numero di pixel effettivi — uguale o superiore a 2 megapixel per ciascun sensore e di un prisma per la separazione dei colori RGB sui tre sensori — con attacco dell'obiettivo di tipo C di peso inferiore o uguale a 70 grammi — munito di uscita video LVDS digitale — provvisto di memoria permanente EEPROM per l'archiviazione locale dei dati di taratura, la resa dei colori e la correzione dei pixel destinato ad un sistema di telecamera industriale miniaturizzata	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Modulo camera avente una risoluzione di 1 920 x 1 080 P HD, con due microfoni, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 8528 59 70	10	Monitor a colori a cristalli liquidi, esclusi quelli combinati con altri apparecchi, con una potenza d'ingresso CC compresa fra 7 V e 30 V, con una diagonale di schermo non superiore a 33,2 cm, — sia senza alloggiamento, con coperchio posteriore e quadro di supporto, — sia con alloggiamento, utilizzato per l'incorporazione o il montaggio permanente, durante l'assemblaggio industriale, in merci dei capitoli da 84 a 90 e 94 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8529 90 65	50	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
*ex 8529 90 92	42	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti della voce 8527 o 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel	0 %	31.12.2018
ex 8536 41 90	30	Relè di potenza di forma cubica con: — una funzione di commutazione elettromeccanica, — una corrente di elettrificazione pari o superiore a 3 ampere, ma inferiore o uguale a 16 ampere, — un driver di tensione pari o superiore a 5 volt, ma inferiore o uguale a 24 volt, — una distanza tra i contatti di commutazione non superiore a 12,5 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8536 70 00	10	Presa, spina o connettore ottico/a, utilizzato/a nella fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	40	Unità di controllo elettronico, fabbricate in conformità alla classe 2 della norma IPC-A-610E, con alimentazione principale di 400 V CA, alimentazione logica di 24 V CC e munite di almeno: — una scheda PCBA con circuiti logici e programmabili e altri componenti elettronici quali connettori, condensatori, bobine o resistori contattori — un interruttore automatico — un fusibile — cavi di connessione interni — un interruttore principale di alimentazione — cavi o connettori elettrici per la connessione di dispositivi esterni — un involucro metallico di dimensioni uguali o superiori — a 370 x 300 x 80 mm ma non superiori a 570 x 420 x 125 mm destinate a dispositivi di controllo e di alimentazione del tipo usato per il riciclaggio o la selezione di imballaggi di plastica, metallo o vetro	0 %	31.12.2018
ex 8537 10 99	30	Sistema di comando per ponti motore con memoria non programmabile: — costituito da uno o più elementi non collegati tra di loro, integrati in quadri conduttori (lead frame) distinti — abbinato anche a transistori separati ad effetto di campo (MOSFET, Metal Oxide Field Effect Transistors) per il controllo di motori a corrente continua per automobili — integrato in un alloggiamento di materia plastica	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8538 90 99	95	Piastra di base in rame, del tipo utilizzato come dissipatore di calore per la fabbricazione di moduli IGBT contenenti un maggior numero di componenti rispetto ai chip e ai diodi IGBT, con una tensione compresa tra 650 V e 1 200 V ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8544 30 00	30	Fascio di cavi di varie misure aventi una tensione minima di 5 V e una tensione massima di 90 V e in grado di effettuare tutte le seguenti misurazioni o alcune di esse: — velocità di percorrenza non superiore a 24 km/h — velocità del motore non superiore a 4 500 giri al minuto — pressione idraulica non superiore a 25 MPa; — massa non superiore a 50 tonnellate metriche destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione degli autoveicoli della voce 8427 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 10	23	Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 10	33			
ex 8714 91 10	70			
ex 8714 91 30	23	Forcelle frontali a sospensione in alluminio, destinate alla fabbricazione di biciclette ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 30	33			
ex 8714 91 30	70			
*ex 9002 11 00	50	Obiettivo: — di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 150 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro — uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 190 mm	0 %	31.12.2018
ex 9014 10 00	30	Bussola elettronica, o sensore geomagnetico, in alloggiamento idoneo per l'assemblaggio interamente automatico di circuiti stampati, come per esempio i circuiti CSWLP, LGA e SOIC, con i seguenti componenti principali: — una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) specifici e — uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore, del tipo utilizzato nella fabbricazione di prodotti dei capitoli da 84 a 90 e 94 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
*ex 9022 90 00	10	Pannelli per apparecchi a raggiX (sensori per pannelli piatti a raggiX/sensori a raggiX) costituiti da una lastra di vetro dotata di una matrice di transistor a strato sottile, ricoperta di una pellicola di silicio amorfo, rivestita di uno strato di scintillatore al cesio ioduro e da uno strato protettivo metallizzato, o da uno strato di selenio amorfo	0 %	31.12.2018
*ex 9405 40 39	80	Circuito a led per luce ambiente da inserire in prodotti della voce 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
*ex 9405 40 99	07			

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

SOSPENSIONI TARIFFARIE DI CUI AL PUNTO 3 DELL'ARTICOLO 1

Codice NC	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30

Codice NC	TARIC
ex 3204 13 00	40
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30

Codice NC	TARIC
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50

Codice NC	TARIC
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

ALLEGATO III

UNITÀ SUPPLEMENTARI DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ARTICOLO 2

Codice NC	TARIC	Unità supplementari
ex 3901 10 10	10	m ³
ex 3901 90 90	30	m ³
ex 3919 90 00	67	m ²
ex 3921 90 10	30	m ²
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m ²
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m ²
ex 5603 93 90	60	m ²
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

Codice NC	TARIC	Unità supplementari
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

ALLEGATO IV

UNITÀ SUPPLEMENTARI DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ARTICOLO 2

Codice NC	TARIC	Unità supplementari
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 723/2014 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2014****recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 414/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando la percentuale di carum carvi, che costituisce un semplice ingrediente facoltativo.
- (3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 50, 51 e 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse» è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

*Per la Commissione**A nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GUL 119 del 13.5.2010, pag. 3.

ALLEGATO

La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse».

Metodo di ottenimento:

Nella frase «Alla massa si aggiunge poi sale da cucina (2,5-3,5 %) ed, eventualmente, carum carvi (0,01-0,03); il tutto viene quindi mescolato fino ad ottenere una distribuzione uniforme degli ingredienti.», è opportuno sostituire il testo tra parentesi «(0,01-0,03)» dopo «carum carvi» con «(0,1-0,3 %)

Giustificazione:

Il richiedente, un'associazione di produttori del prodotto in questione, sostiene che nei 65 anni di produzione del formaggio «Nieheimer Käse» il carum carvi è sempre stato aggiunto nella percentuale dello 0,1-0,3 %.

L'indicazione riportata nella sintesi pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («0,01-0,03») è dovuta a un errore di redazione. Il simbolo % mancante è stato aggiunto nella pubblicazione sul Deutsches Markenblatt del 23.9.2005. Gli zero supplementari riportati dopo la virgola farebbero sì che un'aggiunta di carum carvi corrispondente (compresa tra soli uno e tre decimi di millesimi del peso totale) non sarebbe più percepibile nel prodotto.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 724/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2014****relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 549/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti da tale regolamento conformemente a una determinata norma di interscambio e ad altre modalità pratiche definite dalla Commissione.
- (2) L'applicazione di una norma unica per lo scambio e la trasmissione dei dati per le statistiche contemplate dal regolamento (UE) n. 549/2013 contribuirà in maniera rilevante all'integrazione dei processi imprenditoriali in tale ambito statistico.
- (3) La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno lanciato l'iniziativa per lo scambio di dati e metadati statistici (SDMX, Statistical Data and Metadata Exchange), relativa alle norme statistiche e tecniche per lo scambio e la condivisione dei dati e metadati. Tale iniziativa contempla norme statistiche e tecniche, compreso il linguaggio di marcatura SDMX (SDMX Markup Language) che utilizza la sintassi XML («formato SDMX-ML») per lo scambio di statistiche ufficiali. Occorre pertanto introdurre un nuovo formato dei dati e una definizione della loro struttura, elaborati conformemente a tale norma. Al fine di agevolare la transizione al nuovo formato, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri, per i primi due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, modelli standard utilizzabili come input per gli strumenti di conversione SDMX.
- (4) La Commissione dovrebbe fornire una documentazione dettagliata delle definizioni della struttura dei dati in formato SDMX e orientamenti sulla loro applicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Norma per la trasmissione dei dati**

Gli Stati membri forniscono i dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 utilizzando definizioni della struttura dei dati in formato SDMX.

*Articolo 2***Specifiche tecniche del formato dei dati**

Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati in formato SDMX-ML.

⁽¹⁾ GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 725/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i nuovi contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2014/343/UE del Consiglio ⁽²⁾, sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) Il protocollo aggiuntivo prevede due nuovi contingenti tariffari per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di scampi congelati e filetti di scorfano freschi o refrigerati originari dell'Islanda.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari.
- (4) È opportuno applicare i nuovi contingenti tariffari per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, devono essere applicati dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 sono aggiunte le seguenti righe:

«09.0813	0304 49 50		Filetti di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), freschi o refrigerati	Dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015	100	0
09.0814	03061590		Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), congelati	Dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015	60	0»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 75 del 23.3.1996, pag. 8.⁽²⁾ GUL 170, dell'11.6.2014, pag. 3.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione per le preparazioni di aringhe originarie della Norvegia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2014/343/UE del Consiglio ⁽²⁾, sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) Il protocollo aggiuntivo prevede un nuovo contingente tariffario per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di determinate preparazioni di aringhe originarie della Norvegia.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 per dare attuazione al nuovo contingente tariffario.
- (4) È opportuno applicare il nuovo contingente tariffario per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, deve essere applicato dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 992/95 è aggiunta la seguente riga:

«09.0859	ex 1604 12 91 ex 1604 12 99	10 11 19	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015	1 400 tonnellate di peso netto sgocciolato	0»
----------	--------------------------------	----------------	---	--	--	----

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 101 del 4.5.1995, pag. 1.⁽²⁾ GUL 170 dell'11.6.2014, pag. 3.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 727/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2014**

che avvia un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (2) La domanda è stata presentata il 4 gennaio 2014 da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e suoi preparati (TCCA), chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese.

3. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio ⁽²⁾, a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per varie società espressamente indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.

4. MOTIVAZIONE

- (5) Il richiedente afferma di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure antidumping, vale a dire nel periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell'inchiesta iniziale»).
- (6) Il richiedente sostiene altresì di non essere collegato ad alcun produttore esportatore del prodotto oggetto del riesame, che sia soggetto alle summenzionate misure antidumping.
- (7) Il richiedente afferma inoltre di avere iniziato a esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5. PROCEDURA

- (8) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 346 del 30.12.2011, pag. 6.

- (9) Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente.
- (10) Qualora si accerti che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto oggetto del riesame, effettuate da società non singolarmente menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

a) Questionari

- (11) Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (12) Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.
- (13) La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, purché esse ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c) Selezione del paese a economia di mercato

- (14) Poiché il richiedente ha espressamente rinunciato al diritto di far valere nel suo caso condizioni di economia di mercato, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Ai fini della determinazione del valore normale per la RPC verrà pertanto utilizzato un idoneo paese ad economia di mercato. La Commissione intende utilizzare nuovamente il Giappone a tale scopo, come per l'inchiesta conclusasi con l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto oggetto di riesame in provenienza dalla RPC. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro il termine specifico indicato all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, altri fornitori a economia di mercato dell'Unione possono aver sede, tra l'altro, in Svizzera, Malesia e Indonesia. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta venga prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato, per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

6. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (15) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame, fabbricato ed esportato nell'Unione dal richiedente, dovrebbe essere abrogato. Tali importazioni dovrebbero al contempo essere soggette a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base al fine di garantire che, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase della procedura non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

7. TERMINI

- (16) Ai fini di una buona amministrazione dovrebbero essere precisati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le informazioni di cui occorre tener conto nell'inchiesta,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,
 - le parti interessate possono presentare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta del Giappone come paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale,
 - è importante notare che al rispetto dei termini indicati all'articolo 4 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

8. COMUNICAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE

- (17) Si invitano le parti interessate a presentare via posta elettronica tutte le comunicazioni e le richieste, comprese le scansioni di procure e di certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che dovranno pervenire su CD-ROM o su DVD consegnato a mano o per posta raccomandata. L'uso della posta elettronica sarà soggetto ad un accordo per la comunicazione via posta elettronica e all'accettazione delle condizioni specificate nelle istruzioni di comunicazione con le parti interessate, pubblicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro controllato quotidianamente. Ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate solo via posta elettronica, a meno che esse richiedano espressamente di ricevere tutti i documenti della Commissione mediante un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare imponga l'uso della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni via posta elettronica, è opportuno che le parti interessate consultino le summenzionate istruzioni di comunicazione con le parti interessate.
- (18) Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, corredate di una versione non riservata delle stesse, contrassegnata dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 8/21
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO
E-mail: trade-tcca-review-bis@ec.europa.eu

9. OMESSA COLLABORAZIONE

- (19) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (20) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni vengono ignorate ed è possibile avvalersi dei dati disponibili.
- (21) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
- (22) La mancata risposta su supporto informatico non è considerata una forma di omessa collaborazione, purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.

10. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (23) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di apertura del presente riesame.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (24) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

12. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (25) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata. Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.
- (26) Le domande di audizione presso il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
- (27) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20), originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l'esportazione nell'Unione da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A101), debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 in relazione alle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le risposte al questionario di cui al considerando (11) del presente regolamento o qualsiasi informazione di cui occorre tener conto entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.

2. Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificandone i motivi. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

3. Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 728/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	66,2
	TR	93,2
	XS	59,1
	ZZ	72,8
0707 00 05	MK	32,3
	TR	74,4
	ZZ	53,4
0709 93 10	TR	107,8
	ZZ	107,8
0805 50 10	AR	116,6
	BO	136,6
	TR	125,4
	UY	127,1
	ZA	124,5
	ZZ	126,0
	AR	104,8
0808 10 80	BR	85,0
	CL	101,3
	NZ	131,2
	US	144,9
	ZA	134,3
	ZZ	116,9
	TR	215,5
0809 10 00	ZZ	215,5
	TR	370,4
0809 29 00	ZZ	370,4
	XS	54,4
0809 30	ZZ	54,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/84/UE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce i requisiti generali per le sostanze che sono state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Le sostanze CMR di categoria 2 non possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, salvo che siano contenute in concentrazioni singole pari o inferiori alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione in quanto CMR delle miscele contenenti tali sostanze, che siano inaccessibili ai bambini o che siano autorizzate da una decisione della Commissione. La Commissione può autorizzare l'uso di sostanze CMR di categoria 2 nei giocattoli se l'uso di ciascuna sostanza è stato valutato dal Comitato scientifico ed è risultato sicuro, in particolare per quanto riguarda l'esposizione, e se la sostanza non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. L'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE contiene l'elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti.
- (2) Il nickel (CAS No 7440-02-0) è un metallo tipico. Viene impiegato principalmente nella produzione di leghe contenenti nickel (tra cui l'acciaio inossidabile), nella nichelatura, nella produzione di prodotti contenenti nickel quali le batterie e gli elettrodi per saldatura, nonché nella produzione di prodotti chimici contenenti nickel. Il nickel viene usato anche nei giocattoli a causa della sua resistenza alla corrosione e della sua elevata conduttività elettrica, ad esempio nei binari dei modellini ferroviari e nei contatti delle batterie.
- (3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 il nickel è classificato come cancerogeno di categoria 2. In assenza di disposizioni specifiche, il nickel può essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori alla concentrazione pertinente stabilita per la classificazione in quanto CMR delle miscele contenenti tale sostanza, cioè 1 %.
- (4) Il nickel è stato sottoposto a una valutazione globale in forza del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽⁴⁾. La relazione dell'Unione europea sulla valutazione dei rischi (EU RAR) ⁽⁵⁾ del 2008 ha concluso che, per quanto riguarda la valutazione del rischio occupazionale relativo alla cancerogenicità, erano necessari ulteriori studi per poter valutare la cancerogenicità del nickel per via inalatoria. L'addendum del 2009 ⁽⁶⁾ alla EU RAR, redatto ai fini delle misure transitorie dettate dal regolamento (CE) n. 1907/2006, ha concluso che non erano necessarie ulteriori misure a livello dell'Unione in quanto i risultati di uno studio di cancerogenicità durato due anni, che prevedeva l'esposizione di ratti a nickel metallico per via inalatoria, non dava motivo di rivedere la classificazione di cancerogenicità vigente.

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

⁽⁵⁾ <http://echa.europa.eu/documents/10162/cefd8bc-2952-4c11-885f-342aac769b3>

⁽⁶⁾ http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf

- (5) L'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE consente già l'uso nei giocattoli del nickel contenuto nell'acciaio inossidabile, in quanto il nickel in tale forma si è dimostrato sicuro relativamente alle sue proprietà cancerogene.
- (6) Al fine di valutare il rischio sanitario dovuto alla presenza di nickel metallico nei giocattoli elettrici (placcatura, patinatura e leghe che rendono possibile la conduttività elettrica), la Commissione ha chiesto un parere al comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA). Il CSRSA osserva nel proprio parere intitolato «Assessment of the Health Risks from the Use of Metallic Nickel (CAS No 7440-02-0) in Toys» (Valutazione dei rischi sanitari dovuti all'uso di nickel metallico nei giocattoli), adottato il 12 settembre 2012, che non risulta alcun rischio di tumore dovuto ad esposizione al nickel mediante manipolazione di giocattoli, in quanto è estremamente improbabile inalare nickel metallico dai giocattoli. Il CSRSA conclude altresì che l'uso del nickel nelle parti di giocattoli che consentono il corretto funzionamento elettrico degli stessi comporta una probabilità infima di esposizione al nickel mediante assunzione orale e cutanea in forza dei limiti alla cessione del nickel vigenti per le parti contenenti metallo nei giocattoli, dell'accessibilità ridotta di tali parti e della piccola superficie delle parti contenenti nickel che garantiscono il corretto funzionamento dei giocattoli elettrici. Pertanto il CSRSA non postula l'esistenza di alcun rischio sanitario.
- (7) In conformità all'allegato II, parte III, punto 5, lettera c), punto ii) della direttiva 2009/48/CE, l'impiego di sostanze classificate come CMR di categoria 2 non può essere consentito se la sostanza è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'allegato XVII, voce 27, di tale regolamento limita l'uso del nickel unicamente in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle e in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle che hanno un rivestimento senza nickel. Le limitazioni dell'allegato XVII, voce 27, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non dispongono un divieto assoluto dell'impiego in tutti gli articoli di consumo ai sensi del regolamento citato. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione dell'allegato XVII, voce 27, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai giocattoli che sono articoli destinati a entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.
- (9) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE è sostituito dal testo seguente:

«Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
Nickel	CMR 2	Nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° luglio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 27 giugno 2014

che propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione europea

(2014/414/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione europea.
- (2) Le elezioni del Parlamento europeo si sono tenute tra il 22 e il 25 maggio 2014 conformemente alla decisione 2013/299/UE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾.
- (3) Conformemente alla dichiarazione n. 11 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo hanno proceduto alle consultazioni necessarie.
- (4) Dovrebbe pertanto essere proposto al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jean-Claude JUNCKER è proposto al Parlamento europeo come candidato alla carica di presidente della Commissione europea.

Articolo 2

La presente decisione è trasmessa al Parlamento europeo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY

⁽¹⁾ Decisione 2013/299/UE, Euratom del Consiglio, del 14 giugno 2013, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 69).

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2014
relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà
(2014/415/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 222, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La presente decisione riguarda l'attuazione da parte dell'Unione dell'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («clausola di solidarietà»). Essa non riguarda l'attuazione da parte degli Stati membri della clausola di solidarietà a norma dell'articolo 222, paragrafo 2, TFUE. Conformemente alla dichiarazione (n. 37) relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, uno Stato membro può scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti di un altro Stato membro.
- (2) A norma dell'articolo 222, paragrafo 1 TFUE, l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia vittima di un attacco terroristico o di una catastrofe naturale o provocata dall'uomo. È opportuno garantire la coerenza e la complementarità dell'azione dell'Unione e degli Stati membri, a vantaggio dello Stato membro che invoca la clausola di solidarietà e al fine di evitare la duplicazione degli sforzi. Dal momento che gli Stati membri devono coordinarsi in sede di Consiglio per assolvere i propri obblighi di solidarietà a norma dell'articolo 222, paragrafo 2 TFUE, è opportuno disporre di modalità di coordinamento in seno al Consiglio per quanto riguarda l'attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà.
- (3) Le modalità di coordinamento in seno al Consiglio dovrebbero basarsi sui dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR), approvati dal Consiglio il 25 giugno 2013, in cui si afferma che l'IPCR sosterrà anche i dispositivi per l'applicazione della clausola di solidarietà. È opportuno che il Consiglio adegui i dispositivi IPCR, in particolar modo in caso di riesame.
- (4) L'attuazione della clausola di solidarietà dell'Unione dovrebbe basarsi per quanto possibile sugli strumenti esistenti, dovrebbe aumentare l'efficacia potenziando il coordinamento ed evitando sovrapposizioni, dovrebbe funzionare senza risorse supplementari, dovrebbe fornire un'interfaccia semplice e chiara per gli Stati membri a livello dell'Unione e dovrebbe rispettare le competenze conferite a ciascuna istituzione e a ciascun servizio dell'Unione.
- (5) La clausola di solidarietà impone all'Unione di mobilitare tutti gli strumenti di cui dispone. Gli strumenti pertinenti comprendono la strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («meccanismo dell'Unione»), la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e le strutture istituite nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
- (6) Occorre definire chiaramente il campo di applicazione delle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà.
- (7) Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, il quadro strategico dell'azione dell'Unione è rappresentato dal documento riguardante la strategia antiterrorismo dell'Unione europea. Sono stati istituiti vari strumenti per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche nei settori dell'energia e dei trasporti ⁽³⁾. Alcune azioni sono altresì state intraprese a seguito della comunicazione della Commissione intitolata «La politica antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future», come ad esempio azioni volte ad aumentare la cooperazione tra le

⁽¹⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

⁽²⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Quali definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

autorità di contrasto, rafforzare la prevenzione della radicalizzazione, in particolare attraverso l'istituzione di una rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, ed a limitare l'accesso dei terroristi alle fonti di finanziamento, agli esplosivi ⁽¹⁾ e ai materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché azioni volte a rafforzare la sicurezza degli esplosivi.

- (8) È opportuno definire, a livello di Unione, un meccanismo di invocazione e un meccanismo di riduzione progressiva per le modalità di cui alla presente decisione basato su una richiesta politica ad alto livello dello Stato membro interessato, attraverso un punto di accesso unico a livello dell'Unione.
- (9) I dispositivi di risposta a livello dell'Unione dovrebbero permettere di migliorare l'efficacia attraverso un miglior coordinamento sulla base degli strumenti esistenti.
- (10) Il meccanismo dell'Unione mira a potenziare la cooperazione fra gli Stati membri e l'Unione e a facilitare il coordinamento nel campo della protezione civile. La decisione n. 1313/2013/UE ha istituito il centro di coordinamento della risposta alle emergenze («ERCC»), che garantisce una capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è a disposizione degli Stati membri e della Commissione allo scopo di conseguire gli obiettivi del meccanismo dell'Unione.
- (11) Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dispone di strutture dotate di competenze nel settore militare e dell'intelligence, nonché della rete delle delegazioni che possono anch'esse contribuire a rispondere a minacce o catastrofe sul territorio degli Stati membri o a crisi aventi una dimensione esterna. A seconda della crisi, altre strutture e agenzie dell'Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della PSDC dovrebbero fornire, se del caso, contributi in linea con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.
- (12) Ove necessario e possibile in considerazione dell'urgenza, i dispositivi di risposta a livello dell'Unione dovrebbero essere completati dall'adozione di atti giuridici o dalla modifica di atti esistenti, a norma delle pertinenti disposizioni dei trattati.
- (13) La presente decisione non comporterà implicazioni nel settore della difesa. Se una crisi richiede un intervento di pertinenza della PESC o della PSDC, la relativa decisione dovrebbe essere presa dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati.
- (14) La presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea.
- (15) La comunicazione della Commissione intitolata «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» ha definito l'obiettivo di aumentare la capacità dell'Unione di reagire a crisi e catastrofi attraverso una serie di azioni, tra cui il pieno ricorso alla clausola di solidarietà. Come ricordato dal Consiglio nelle sue conclusioni del 24 e del 25 febbraio 2011, aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle catastrofi è fondamentale per rafforzare ulteriormente la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione.
- (16) Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuterà regolarmente i rischi cui è esposta l'Unione. Su richiesta del Consiglio europeo dovrebbero essere elaborate relazioni su specifici rischi.
- (17) Conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
- (18) Il 22 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione 2012/2223, dal titolo «Clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative».
- (19) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
- (20) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ovvero l'attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di (GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo generale e oggetto

1. La presente decisione stabilisce le norme e le procedure per l'attuazione da parte dell'Unione dell'articolo 222 TFUE («clausola di solidarietà»).
2. Al fine di garantire la coerenza e la complementarità dell'azione dell'Unione e degli Stati membri, il coordinamento a livello politico della risposta all'invocazione della clausola di solidarietà è assicurato dal Consiglio mediante gli IPCR. L'assistenza alla gestione dei dispositivi IPCR è fornita dal segretariato generale del Consiglio (SGC), dalla Commissione e dal SEAE.
3. Le modalità a livello dell'Unione si basano sui meccanismi esistenti istituiti presso il Consiglio, la Commissione, il SEAE e le agenzie dell'Unione per fornire informazioni e assistenza. Se del caso, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e il SEAE contribuiscono adottando iniziative e fornendo informazioni pertinenti e sostegno nell'ambito di competenza dell'AR.
4. I pertinenti strumenti dell'Unione e i dispositivi IPCR seguono le proprie procedure e possono essere attivi prima dell'invocazione e dopo la riduzione graduale delle modalità previste dalla presente decisione.
5. Tali modalità ai sensi della presente decisione migliorano l'efficienza grazie a un maggiore coordinamento nella risposta tra l'Unione e gli Stati membri.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. In caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o provocata dall'uomo, indipendentemente dal fatto che si verifichino all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri, la presente decisione si applica:
 - a) nel territorio degli Stati membri cui si applicano i trattati, inteso come territorio terrestre, acque interne, acque territoriali e spazio aereo;
 - b) quando interessano infrastrutture (quali impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas) situate nelle acque territoriali, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato membro.Quando fa ricorso alle modalità di cui alla presente decisione, e in particolare quando mobilita gli strumenti di cui dispone, l'Unione è vincolata dal diritto internazionale e non pregiudica i diritti degli Stati non membri.
2. La presente decisione non comporta implicazioni nel settore della difesa.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «catastrofe»: qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire gravemente le persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale;
- b) «attacco terroristico»: un reato di terrorismo, quale definito nella decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI ⁽¹⁾;
- c) «crisi»: una catastrofe o un attacco terroristico con una tale ampiezza di impatto o rilevanza politica da richiedere un coordinamento e una risposta strategici tempestivi a livello politico dell'Unione;
- d) «risposta»: qualsiasi azione intrapresa in caso di catastrofe o attacco terroristico per affrontarne gli effetti negativi immediati.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

*Articolo 4***Invocazione della clausola di solidarietà**

1. In caso di catastrofe o attacco terroristico, lo Stato membro interessato può invocare la clausola di solidarietà se, dopo essersi avvalso delle possibilità offerte dai mezzi e dagli strumenti esistenti a livello nazionale e dell'Unione, ritiene che la crisi oltrepassi chiaramente le capacità di risposta di cui dispone.
2. Le autorità politiche dello Stato membro interessato presentano la propria invocazione alla presidenza del Consiglio. L'invocazione è altresì presentata al presidente della Commissione europea tramite il ERCC.

*Articolo 5***Dispositivi di risposta a livello dell'Unione**

1. Una volta invocata la clausola di solidarietà, il Consiglio assicura il controllo politico e la direzione strategica della risposta dell'Unione all'invocazione della clausola di solidarietà, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'AR. A tal fine, la presidenza del Consiglio attiva immediatamente i dispositivi IPCR se non sono già in uso, e quindi informa tutti gli Stati membri in merito all'invocazione della clausola di solidarietà.
2. Al contempo, e conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione e l'AR:
 - a) individuano tutti i pertinenti strumenti dell'Unione che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi, compresi strumenti e strutture settoriali, operativi, strategici o finanziari, e adottano tutte le misure necessarie previste da tali strumenti;
 - b) individuano le capacità militari che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi con il sostegno dello Stato maggiore dell'UE;
 - c) individuano e propongono l'uso di strumenti e risorse che rientrano nella sfera di competenza delle agenzie dell'Unione e che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi;
 - d) indicano al Consiglio se gli strumenti esistenti sono mezzi sufficienti per assistere lo Stato membro interessato dopo l'invocazione della clausola di solidarietà;
 - e) elaborano periodicamente relazioni conoscitive e analisi integrate della situazione per informare e favorire il coordinamento e il processo decisionale a livello politico in sede di Consiglio conformemente all'articolo 6 della presente decisione.
3. Ove opportuno, e conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione e l'AR presentano proposte al Consiglio, riguardanti in particolare:
 - a) le decisioni sulle misure straordinarie non previste dagli strumenti esistenti;
 - b) le richieste di capacità militari che eccedono la portata delle vigenti disposizioni in materia di protezione civile; o
 - c) le misure a sostegno di una risposta rapida da parte degli Stati membri.
4. Sfruttando i dispositivi IPCR, la presidenza del Consiglio assicura la coerenza del trattamento in seno al Consiglio e della risposta complessiva a livello politico dell'Unione, anche in materia di sviluppo e aggiornamento delle proposte di azione, nel rispetto del diritto di iniziativa della Commissione e dell'AR, entro i rispettivi settori di competenza. In ciò la presidenza riceverà sostegno e consulenza dall'SGC, dalla Commissione e dal SEAE nonché, in caso di attacco terroristico, dal coordinatore antiterrorismo dell'UE. A seconda della crisi, le strutture e le agenzie dell'Unione nel settore della PESC/PSDC forniscono, se del caso, contributi in linea con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.
5. La presidenza del Consiglio informa il presidente del Consiglio europeo e il presidente del Parlamento europeo in merito all'invocazione della clausola di solidarietà e agli importanti conseguenti sviluppi.
6. Al momento dell'invocazione della clausola di solidarietà l'ERCC funge da punto di contatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a livello di Unione con le autorità competenti degli Stati membri e le altre parti interessate, fatte salve le responsabilità esistenti a livello di Commissione e AR e le reti informative esistenti. L'ERCC agevolerà la produzione di relazioni conoscitive e analisi integrate della situazione (ISAA), in collaborazione con la sala situazione dell'Unione e gli altri centri di crisi dell'UE in conformità dell'articolo 6 della presente decisione.

*Articolo 6***Relazioni di conoscenza e analisi integrate della situazione**

Le ISAA saranno adeguate alle esigenze del livello politico dell'Unione definito dalla presidenza del Consiglio, e consentiranno una visione strategica d'insieme della situazione in seno al Consiglio, conformemente ai dispositivi IPCR. Tali relazioni riuniscono i contributi convalidati messi a disposizione su base volontaria dagli Stati membri, dalla Commissione, dal SEAE e dalle agenzie dell'Unione competenti, nonché dalle organizzazioni internazionali competenti. In caso di un'invocazione in relazione ad un attacco terroristico, le valutazioni e i briefing dell'intelligence sono trattati separatamente mediante i canali esistenti.

*Articolo 7***Ritiro**

Il ritiro dei dispositivi di risposta di cui alla presente decisione segue la stessa procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Lo Stato membro che ha invocato la clausola di solidarietà indica, non appena ritiene di farlo, che non vi è più l'esigenza di mantenere attiva l'invocazione.

*Articolo 8***Valutazione dei rischi a livello dell'Unione**

1. Per la valutazione periodica dei rischi che l'Unione si trova ad affrontare, il Consiglio europeo può chiedere alla Commissione, all'AR e alle agenzie dell'Unione, se del caso, di elaborare relazioni su minacce specifiche.
2. Salvo diversamente disposto dal Consiglio europeo, tali relazioni si basano unicamente sulle valutazioni disponibili dei rischi, elaborate da istituzioni, organismi e agenzie pertinenti dell'Unione secondo le vigenti modalità, e sulle informazioni fornite volontariamente da parte degli Stati membri, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi. Il coordinatore antiterrorismo dell'UE è associato all'elaborazione di tali relazioni, se del caso. Conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a) TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

*Articolo 9***Riesame**

1. Le modalità di cui alla presente decisione sono riesaminate periodicamente in base alle esigenze individuate, e in ogni caso entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della loro invocazione, al fine di garantire che i pertinenti insegnamenti vengano identificati e affrontati. Il riesame si svolge in sede di Consiglio sulla base di una relazione comune elaborata dalla Commissione e dall'AR.
2. Se del caso, tale decisione può essere rivista. In tal caso, conformemente all'articolo 222, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza e dal comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.
3. Se del caso, il Consiglio può adattare i dispositivi IPCR, in particolare per rispondere alle esigenze individuate dal Consiglio nel contesto di un riesame o a seguito di una revisione della presente decisione.

*Articolo 10***Incidenza finanziaria**

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente decisione sono mobilitate entro i limiti di spesa annuali convenuti e a seconda del campo di applicazione degli attuali strumenti dell'Unione e rispettano i massimali annuali del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****relativa al regime di aiuti di Stato SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07] a cui la Francia ha dato esecuzione (Accordo interprofessionale stipulato nell'ambito dell'Associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio — Val'Hor)***[notificata con il numero C(2014) 2223]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(2014/416/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 9 maggio 2007 è pervenuta alla Commissione una denuncia riguardante l'estensione dell'accordo interprofessionale stipulato nell'ambito dell'Associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio (organizzazione di categoria «Val'Hor»). Il caso è stato registrato con il numero CP 157/07. Il 4 febbraio 2010 la misura è stata registrata come aiuto di Stato non notificato con il numero NN 8/10.
- (2) Nell'ambito della denuncia CP 157/07 sono pervenute alla Commissione osservazioni del ricorrente in data 26 ottobre 2009 e 16 maggio 2011.
- (3) I servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità francesi di fornire informazioni supplementari in relazione a un possibile aiuto di Stato nel settore dell'orticoltura con lettere del 13 luglio 2007, 10 dicembre 2007, 26 giugno 2008, 22 febbraio 2010, 16 dicembre 2010 e 13 ottobre 2011. La Francia ha trasmesso tali informazioni con lettere del 17 ottobre 2007, 7 aprile 2008, 1° settembre 2008, 2 aprile 2010, 22 febbraio 2011 e 15 novembre 2011.
- (4) Con decisione C(2011) 10053 dell'11 gennaio 2012, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.
- (6) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati e le ha trasmesse alla Francia dando ad essa la possibilità di commentarle.
- (7) Con messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2012, la Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità francesi intesa ad ottenere una proroga di due mesi per presentare le loro osservazioni sull'avvio del procedimento. Con fax del 26 gennaio 2012 si comunicava la concessione di detta proroga.
- (8) Con messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2012, la Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità francesi all'apertura del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (9) Con messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2012, la Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha inviato la risposta delle autorità francesi alle osservazioni presentate dalle parti interessate.

⁽¹⁾ GU C 66 del 6.3.2012, pag. 32.

II. DESCRIZIONE

PRESENTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA VAL'HOR

- (10) L'associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio (Val'Hor) è un'organizzazione di categoria riconosciuta del settore dell'orticoltura in Francia. La sua organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati dagli articoli L. 631-1 e seguenti del codice rurale («Code Rural»).
- (11) L'associazione Val'Hor è stata creata nel 1997 ed è stata riconosciuta dallo Stato come organizzazione di categoria nazionale ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale francese per il settore dell'orticoltura e del paesaggio il 13 agosto 1998. Il suo statuto è stato approvato dall'Assemblea generale il 25 marzo 2004.
- (12) Val'Hor, come altre organizzazioni di categoria riconosciute, può concludere accordi e può riscuotere presso tutti i membri delle professioni che ne fanno parte contributi volontari destinati a finanziarli. Tali accordi possono essere resi obbligatori con decreto interministeriale (cosiddetti accordi «estesi») per tutti gli operatori della filiera, membri o meno dell'associazione di categoria Val'Hor alle condizioni previste dal codice rurale francese. Il codice rurale autorizza l'estensione degli accordi solo quando questi mirano a «un interesse comune» fondato su interventi «conformi all'interesse generale e compatibile con le norme della politica agricola comune» (cfr. l'articolo L.632-3 del codice rurale).
- (13) Val'Hor ha adottato il 12 novembre 2004 l'accordo interprofessionale di finanziamento che è stato emendato con la modifica n. 1 del 14 settembre 2006. L'articolo II di tale accordo prevede che ciascun membro, persona fisica o giuridica, di una professione rappresentata all'interno dell'organizzazione interprofessionale Val'Hor è soggetto al pagamento di una quota annuale.
- (14) L'accordo interprofessionale di finanziamento concluso per Val'Hor è stato prorogato una prima volta di un anno, mediante decreto del Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali del 12 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 12 maggio 2005. Esso è stato prorogato una seconda volta per un periodo di un anno da un decreto del 16 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 dicembre 2006.
- (15) Con decreto del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese l'11 aprile 2008, le disposizioni dell'accordo interprofessionale del 21 febbraio 2008 sono state estese per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 a tutti i membri delle professioni che costituiscono l'associazione. Con decreto del 16 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 25 settembre 2008, le disposizioni dell'accordo interprofessionale del 22 luglio 2008 sono state prorogate fino al 30 giugno 2010. Con decreto del 27 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese l'8 giugno 2010, le disposizioni dell'accordo interprofessionale del 22 luglio 2008 sono state prorogate per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. Con decreto del 3 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 15 ottobre 2011, le disposizioni dell'accordo interprofessionale del 12 settembre 2011 sono state prorogate fino al 30 giugno 2014.
- (16) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità francesi il 17 ottobre 2007, il contributo volontario obbligatorio — CVO (*Cotisation volontaire obligatoire*) istituito per le imprese del settore delle piante ornamentali provenienti dall'orticoltura e dalla vivaistica e dal settore del paesaggio era destinato a consentire la realizzazione delle azioni e degli strumenti necessari alla promozione collettiva dell'orticoltura, della floricoltura e del paesaggio, dei loro prodotti e mestieri sui mercati interni ed esterni; la conoscenza dell'offerta, della domanda e dei meccanismi del mercato; il miglioramento del funzionamento, del controllo e della trasparenza del mercato; la qualità dei prodotti; l'organizzazione e il miglioramento delle pratiche e delle relazioni interprofessionali nel settore; la realizzazione di programmi di formazione, di ricerca applicata, di sperimentazione e di sviluppo; e il funzionamento dell'associazione.

IL RUOLO DELLO STATO

- (17) Con decreto del 13 agosto 1998, lo Stato francese ha riconosciuto Val'Hor come organizzazione interprofessionale ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale francese.
- (18) Il funzionamento, i compiti e la composizione di Val'Hor sono disciplinati dallo statuto. Affinché tale organizzazione interprofessionale possa essere riconosciuta, le autorità competenti dovevano verificare il rispetto di vari criteri, in particolare la conformità degli statuti alla legge (articolo L. 632-1 del codice rurale), e che le organizzazioni costitutive di Val'Hor interessate siano rappresentative e si conformino agli obiettivi delle politiche nazionali e comunitarie. La sua esistenza, i suoi compiti e il suo funzionamento sono disciplinati dagli articoli L. 631-1 e seguenti del codice rurale.

- (19) Secondo le autorità francesi, fino al 2007, i CVO versati dai membri delle professioni riunite in Val'Hor costituivano le uniche risorse dell'organizzazione interprofessionale. Sebbene Val'Hor sia una persona giuridica di diritto privato e il suo finanziamento sia garantito dai contributi del settore interessato, il funzionamento del sistema dei CVO richiede l'intervento dello Stato. Per rendere obbligatori i CVO a tutta l'organizzazione interprofessionale è necessario un decreto o una decisione ministeriale.
- (20) Val'Hor può essere consultata in merito agli orientamenti e alle misure relative alle politiche di filiera che la riguardano (articolo L. 632-2- 1 del codice rurale).

BASE GIURIDICA NAZIONALE

- (21) Codice rurale, libro sesto, titolo III (articoli L. 631-1 — L. 632-13). Decreti interistituzionali relativi all'estensione degli accordi interprofessionali (cfr. punti 13-14) accordi interprofessionali (cfr. punti 10-12).

LA MISURA

- (22) Quanto ottenuto con i CVO è utilizzato per svolgere azioni a favore della filiera dell'orticoltura, che possono essere classificate come: azioni di promozione, azioni di ricerca-sviluppo e azioni di assistenza tecnica.
- (23) Le autorità francesi sostengono che i finanziamenti non sono mai destinati alle spese delle imprese, di qualsiasi settore professionale esse siano, ma che si tratta solo di operazioni a carattere collettivo.

III. MOTIVI SFOCIATI NELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (24) La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE poiché ha ritenuto che i contributi prelevati costituissero oneri parafiscali, vale a dire risorse pubbliche, e che le azioni delle organizzazioni interprofessionali fossero imputabili allo Stato. Essa si è basata in particolare sull'interpretazione della sentenza «Pearle» ⁽¹⁾, e ha ritenuto che la misura non soddisfi tutti i requisiti posti dalla Corte nella causa summenzionata, soprattutto perché l'approvazione del governo, mediante il riconoscimento dell'organizzazione interprofessionale, costituisce una condizione essenziale per l'adozione dei contributi e che, per produrre tutti i loro effetti ⁽²⁾, i contributi a loro volta richiedono un atto d'autorità pubblica (il decreto interministeriale).

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI SULL'APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (25) Nella lettera trasmessa con messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2012, le autorità francesi hanno contestato la posizione della Commissione europea, secondo la quale le azioni Val'Hor, attraverso le entrate dei CVO, sono imputabili allo Stato e finanziate da risorse di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (26) Secondo le autorità francesi, le azioni svolte da tale organizzazione interprofessionale soddisfano le condizioni della sentenza Pearle e non sono costitutive di un aiuto di Stato. Infatti, l'associazione Val'Hor è una persona giuridica di diritto privato disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901 relativa al contratto di associazione. Essa si è costituita liberamente, il 28 maggio 1997, su iniziativa delle organizzazioni più rappresentative della produzione, della commercializzazione e della valorizzazione delle piante ornamentali dei settori dell'orticoltura e del paesaggio. Ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale, essa è stata riconosciuta con decreto del 13 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 3 settembre 1998. Per concedere tale riconoscimento, l'autorità amministrativa si è limitata a verificare che le organizzazioni professionali all'origine della creazione di Val'Hor fossero rappresentative e che l'associazione ha lo scopo di promuovere azioni collettive nell'interesse economico delle imprese private della filiera.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 luglio 2004, causa C-345/02.

⁽²⁾ Sentenza del 20 settembre 2007, causa T-136/05, Commissione/Salvat

- (27) Le autorità francesi hanno aggiunto che, ai sensi degli articoli L. 632-3 e L. 632-6 del codice rurale, gli accordi interprofessionali conclusi da Val'Hor all'unanimità delle organizzazioni professionali che ne fanno parte possono essere resi obbligatori nei confronti di tutti gli operatori della filiera e finanziati con i CVO, qualora prevedano azioni comuni o finalizzate al raggiungimento di un interesse comune. L'autorità amministrativa si limita a verificare la conformità dell'accordo con la normativa nazionale ed europea e a verificare che le entrate dei CVO raccolti finanzino regolarmente le azioni fissate dall'organizzazione di categoria stessa a beneficio di tutta la filiera. Pertanto, l'autorità amministrativa non ha alcun ruolo nella composizione, nell'organizzazione e nelle modalità di funzionamento di Val'Hor. Val'Hor dispone quindi della più grande autonomia per determinare le azioni interprofessionali che desidera svolgere.
- (28) Le autorità francesi hanno dunque concluso che le azioni interprofessionali realizzate da Val'Hor non costituiscono strumenti per l'attuazione di una politica di Stato, non avendo lo Stato mai il potere di orientare l'uso dei CVO per finanziare queste azioni.
- (29) Per quanto riguarda la posizione della Commissione sulla misura in cui i CVO e l'utilizzo degli introiti che ne derivano implicano una discriminazione nei confronti dei prodotti esportati o importati, e sulla questione se tale modalità di finanziamento non rischia di pregiudicare la concorrenza tra gli Stati membri, le autorità francesi hanno precisato che, nella misura in cui la base imponibile dei contributi decisi dall'organizzazione di categoria Val'Hor dipende solo dalla superficie o dal numero di dipendenti nell'azienda, i CVO non sono applicati ai prodotti importati o esportati. Il finanziamento delle azioni interprofessionali con i CVO non crea alcuna discriminazione tra i prodotti nazionali e i prodotti importati o esportati e non causa distorsioni della concorrenza.
- (30) Infine, le autorità francesi ricordano che in ogni caso, poiché i CVO non sono riscossi sui prodotti importati, le misure finanziate rientrano nel campo di applicazione della decisione della Commissione europea C (2008) 7846 del 10 dicembre 2008, con la quale quest'ultima ammette la compatibilità del regime di aiuti notificato con il mercato interno.

V. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI IN MERITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (31) Il 4 aprile 2012, la Commissione ha ricevuto da un terzo interessato osservazioni sull'avvio del procedimento.
- (32) In queste osservazioni, la parte interessata si interroga sulla creazione di sistemi in cui l'organizzazione interprofessionale Val'Hor sarebbe, rispettivamente l'iniziatore, il legislatore e l'esattore delle controparti finanziarie. Questi interrogativi sono sorti sulla base degli statuti delle professioni rappresentate che vincolano la rappresentanza sindacale, limitando l'accesso all'organizzazione interprofessionale ai soli rappresentanti di una minoranza di imprese di una certa dimensione.
- (33) Il 5 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto da un altro terzo interessato osservazioni sull'avvio del procedimento.
- (34) In queste osservazioni, la parte interessata condivide pienamente l'analisi della Commissione relativamente alla qualificazione dei CVO e ritiene che essi siano in contrasto con l'articolo 110 del TFUE. La parte interessata richiama l'attenzione della Commissione sul carattere del tutto illegittimo dei CVO e sul ruolo dei giudici nazionali in merito alla sanzione di tale illegittimità, che dovrebbe concretizzarsi riconoscendo il diritto al rimborso integrale dei CVO versati.
- (35) Il 6 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto da un ulteriore terzo interessato osservazioni sull'avvio del procedimento.
- (36) In queste osservazioni, la parte interessata contesta l'analisi della Commissione intesa a considerare che le azioni realizzate da Val'Hor sarebbero imputabili allo Stato e che le risorse dovrebbero essere assimilate a risorse statali, in quanto lo Stato esercita solo un mero controllo di conformità alla legge e non alla politica perseguita dall'associazione.
- (37) Con lettera del 10 luglio 2012 le autorità francesi hanno comunicato le loro repliche alle osservazioni presentate dai terzi interessati, concludendo che le osservazioni presentate da questi ultimi non sono tali da rimettere in discussione le osservazioni trasmesse dalle autorità francesi alla Commissione.

VI. VALUTAZIONE

- (38) In via preliminare, la Commissione osserva che una parte delle azioni pubblicitarie e di promozione dell'orticoltura in questione sono state finanziate da sovvenzioni di *France-Agrimer* («FAM») nell'ambito dei regimi di aiuti notificati alla Commissione con i numeri N 671/07 e XA 220/07 (quest'ultimo numero corrispondente ad un aiuto esentato). La presente decisione non pregiudica la valutazione già effettuata della natura di aiuto di Stato di tali sovvenzioni. Analogamente, la presente decisione non prende posizione sulla natura di aiuto al settore nel caso di eventuali sovvenzioni non destinate ad un'azione precisa, ma versate al bilancio dell'organizzazione di categoria Val'Hor.
- (39) La Commissione si limiterà dunque, di seguito, ad esaminare se il finanziamento delle azioni in questione con i CVO costituisca un aiuto di Stato.

VI. 1. Esistenza di un aiuto

- (40) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»
- (41) Pertanto, per poter essere qualificate come aiuti di Stato le misure esaminate devono essere imputabili allo Stato e finanziate con risorse statali.
- (42) Per quanto riguarda il sistema delle organizzazioni di categoria e la natura dei CVO, al fine di stabilire se i contributi possono rappresentare risorse statali, la Commissione ha valutato la misura in oggetto, tra l'altro, alla luce della sentenza della Corte del 30 maggio 2013 nella causa C-677/11 «Doux Élevage».

La soluzione accolta dalla Corte nella sentenza «Doux Élevage»

- (43) Nella causa «Doux Élevage», la Corte ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, in particolare, la nozione di «risorse statali» nei casi di contributi volontari resi obbligatori.
- (44) La Corte ha formulato la sua sentenza, concludendo che la decisione di un'autorità nazionale che estende a tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo che, al pari dell'accordo interprofessionale oggetto del procedimento principale, istituisce un contributo nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta dall'autorità nazionale rendendolo in tal modo obbligatorio — al fine di consentire l'attuazione di azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore interessato — non costituisce un elemento di un aiuto di Stato.
- (45) Nella sua sentenza, la Corte ha ritenuto che i contributi in questione provengano da operatori economici privati che svolgono un'attività sui mercati interessati, e quindi tale meccanismo non comporta alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. I fondi istituiti con i pagamenti non transitano sul bilancio dello Stato o di un altro ente pubblico e lo Stato non rinuncia a nessuna risorsa, a qualsiasi titolo (come imposte, tasse, contributi o altri) che, secondo la legislazione nazionale, avrebbe dovuto essere versata al bilancio dello Stato.
- (46) Secondo la Corte, tali contributi conservano il loro carattere privato durante tutto il loro percorso e le autorità nazionali non possono utilizzare le risorse provenienti dai contributi oggetto del procedimento principale per sostenere talune imprese. Sono le organizzazioni interprofessionali interessate che decidono in merito all'utilizzo delle proprie risorse, interamente destinate ad obiettivi dalle stesse determinati. Parimenti, tali risorse non si trovano costantemente sotto il controllo pubblico e non sono a disposizione delle autorità statali.
- (47) Per quanto riguarda l'eventuale influenza che lo Stato può esercitare sul funzionamento dell'organizzazione interprofessionale mediante la decisione di estendere a tutti i commercianti di una filiera un accordo interprofessionale, la Corte è del parere che ciò non sia tale da modificare le suddette conclusioni. La Corte ha infatti sottolineato che la normativa in questione non conferisce all'autorità competente il potere di dirigere o influenzare l'amministrazione dei fondi.

- (48) Inoltre, secondo la giurisprudenza dei giudici nazionali competenti, le disposizioni del codice rurale che disciplinano l'estensione di un accordo istitutivo di contributi nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale non autorizzano le autorità pubbliche a sottoporre i CVO a un controllo diverso da quello di regolarità e di legittimità. La pubblica amministrazione agisce solamente quale «strumento» al fine di rendere obbligatori i contributi istituiti dalle organizzazioni interprofessionali per il perseguimento di fini dalle stesse determinati. La Corte ha inoltre sottolineato che i fondi privati utilizzati dalle organizzazioni interprofessionali non divengono «risorse pubbliche» soltanto perché utilizzati unitamente a somme eventualmente provenienti dal bilancio pubblico.
- (49) Inoltre, la Corte ha dichiarato che né il potere dello Stato di riconoscere un'organizzazione interprofessionale ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale né il potere dello Stato medesimo di estendere un accordo interprofessionale a tutti gli operatori di una filiera ai sensi degli articoli L. 632-3 e L. 632-4 del codice medesimo consentono di concludere che le azioni condotte dall'organizzazione interprofessionale siano imputabili allo Stato.
- (50) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espressamente fondato la sua valutazione della presenza di un aiuto di Stato, e in particolare il coinvolgimento di risorse statali e l'imputabilità delle misure allo Stato, sugli argomenti che sono stati disattesi dalla Corte nella summenzionata sentenza «Doux Élevage».

Applicazione della giurisprudenza «Doux Élevage» al caso di specie

- (51) Sull'organizzazione interprofessionale Val'Hor: come per le altre organizzazioni interprofessionali in Francia, l'esistenza, i compiti e il funzionamento sono subordinati al riconoscimento da parte di un'autorità statale. Come risulta dalle informazioni fornite dalle autorità francesi, essa rimane tuttavia una persona giuridica di diritto privato che non fa parte della pubblica amministrazione ed il ruolo dello Stato è limitato al suo riconoscimento e all'estensione degli accordi che può concludere.
- (52) Sul sistema dei CVO: ai sensi dell'articolo L. 632-6 del codice rurale, nonostante il carattere obbligatorio dei contributi, questi rimangono crediti di diritto privato. Non transitano sul bilancio dello Stato o di un altro ente pubblico né su quello di un fondo controllato dallo Stato. Infatti, emerge da tale articolo del codice rurale che il ruolo dello Stato si limita all'estensione degli accordi, mentre l'associazione interprofessionale, Val'Hor in tal caso, rimane responsabile della fissazione delle aliquote dei contributi e del loro utilizzo per gli obiettivi stabiliti dalla medesima.
- (53) Per quanto riguarda i suddetti obiettivi che le organizzazioni interprofessionali devono raggiungere, in particolare mediante le azioni svolte, la Corte ha rilevato, nella causa «Doux Élevage» che l'articolo L. 632-3 del codice rurale precisa in maniera molto generica e non esaustiva gli obiettivi che un accordo interprofessionale deve favorire per poter essere esteso dall'autorità amministrativa competente e non subordina l'estensione di un tale accordo al perseguimento di obiettivi concreti, stabiliti e definiti dallo Stato.
- (54) Dalla sentenza «Doux élevages» si evince che le autorità nazionali non possono effettivamente utilizzare le risorse provenienti dai contributi oggetto del procedimento principale per sostenere talune imprese. È l'organizzazione interprofessionale interessata che decide in merito all'utilizzazione delle proprie risorse, interamente destinate ad obiettivi dalla stessa determinati. Parimenti, tali risorse non si trovano costantemente sotto il controllo pubblico e non sono a disposizione delle autorità statali. La normativa in questione non conferisce all'autorità competente il potere di dirigere o influenzare l'amministrazione dei fondi. Per quanto riguarda l'eventuale influenza che lo Stato può esercitare sul funzionamento dell'organizzazione interprofessionale per effetto della decisione di estendere a tutti gli operatori di una filiera un accordo interprofessionale, la Corte è del parere che ciò non sia tale da modificare le suddette conclusioni.
- (55) La Corte ha posto in evidenza che i fondi privati utilizzati dalle organizzazioni interprofessionali non divengono «risorse pubbliche» soltanto perché utilizzati unitamente a somme eventualmente provenienti dal bilancio pubblico; il semplice fatto che talune azioni in questione siano finanziate anche da sovvenzioni di FAM non consente di qualificare risorse statali i CVO, in assenza di indizio secondo cui tali sovvenzioni avrebbero consentito allo Stato di esercitare un controllo sufficiente sui fondi derivanti dalle attività di raccolta dei CVO.
- (56) Inoltre, la Corte ha dichiarato che né il potere dello Stato di riconoscere un'organizzazione interprofessionale ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale (*code rural*), né il potere dello Stato medesimo di estendere un accordo interprofessionale a tutti gli operatori di una filiera ai sensi degli articoli L. 632-3 e L. 632-4 del codice medesimo consentono di concludere che le azioni condotte dall'organizzazione interprofessionale siano imputabili allo Stato.

- (57) Per i motivi indicati nei considerando che precedono, la Commissione ritiene che il finanziamento delle operazioni realizzate dall'organizzazione interprofessionale Val'Hor con i CVO non deriva da risorse di Stato, e quindi, non costituisce un aiuto di Stato.

VII. CONCLUSIONI

- (58) Ne consegue che il finanziamento delle azioni da parte dei CVO non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il finanziamento delle azioni di promozione, pubblicità, assistenza tecnica e di ricerca e sviluppo condotte dall'organizzazione interprofessionale Val'Hor mediante contributi volontari obbligatori nel periodo 2005-2014 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, fatta salva la questione se le sovvenzioni dello Stato a un'organizzazione interprofessionale costituiscono un aiuto al settore interessato o se le sovvenzioni concesse a tali azioni costituiscono aiuti di Stato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2014****relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia***[notificata con il numero C(2014) 4536]***(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/417/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾, stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di zone di protezione e di sorveglianza nel caso della comparsa di focolai di tale malattia, nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Lettonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, in cooperazione con lo Stato membro interessato, un elenco delle zone sottoposte a restrizioni nell'Unione a causa della peste suina africana in Lettonia, le quali rappresentano le zone di protezione e di sorveglianza («le zone di restrizione»).
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, occorre elencare le zone di restrizione in Lettonia nell'allegato della presente decisione e fissare la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lettonia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree descritte nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone in Lettonia	Zone sottoposte a restrizione di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Zona di protezione	Krāslavas novada Robežnieku pagasts, Dagdas novada Asūnes pagasts	31 luglio 2014
Zona di sorveglianza	Krāslavas novada Indras, Kalniešu, Skaistas pagasti; Dagdas novada Konstantīnovas, Dagdas, Svāriņu, Bērziņu un Ķepovas pagasti; Dagdas pilsēta	31 luglio 2014

Decisione della Banca centrale europea
del 16 giugno 2014
che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
(BCE/2014/27)
(2014/418/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

visto l'Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue

- (1) L'indirizzo BCE/2012/27 ha precisato la remunerazione dei conti e dei rispettivi sottoconti Payments Module (PM), in un modo suscettibile di interferire con la decisione del Consiglio direttivo di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento.
- (2) Di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27 è stato modificato dall'Indirizzo BCE/2014/25 ⁽²⁾ al fine di rimuovere tali potenziali interferenze.
- (3) È necessario, pertanto, modificare ulteriormente la Decisione BCE/2007/7 ⁽³⁾ per far sì che TARGET2-BCE rispecchi le modifiche apportate dall'Indirizzo BCE/2014/25 alla remunerazione dei conti PM e dei rispettivi sottoconti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla Decisione BCE/2007/7

L'allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «— 'deposit facility' means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate,
- 'deposit facility rate' means the interest rate applicable to the deposit facility»;

2) all'articolo 10 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

- «3. PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate, whichever is lower.».

⁽¹⁾ GUL 30 del 30.1.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2014/25, del 5 giugno 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GUL 168 del 7.6.2014, pag. 120).

⁽³⁾ Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 giugno 2014

Il Presidente della BCE

Mario Draghi

